



IL NUOVO REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Le novità del Regolamento 3110/2024

21 maggio 2025

Marco De Gregorio

UNI – CHI SIAMO

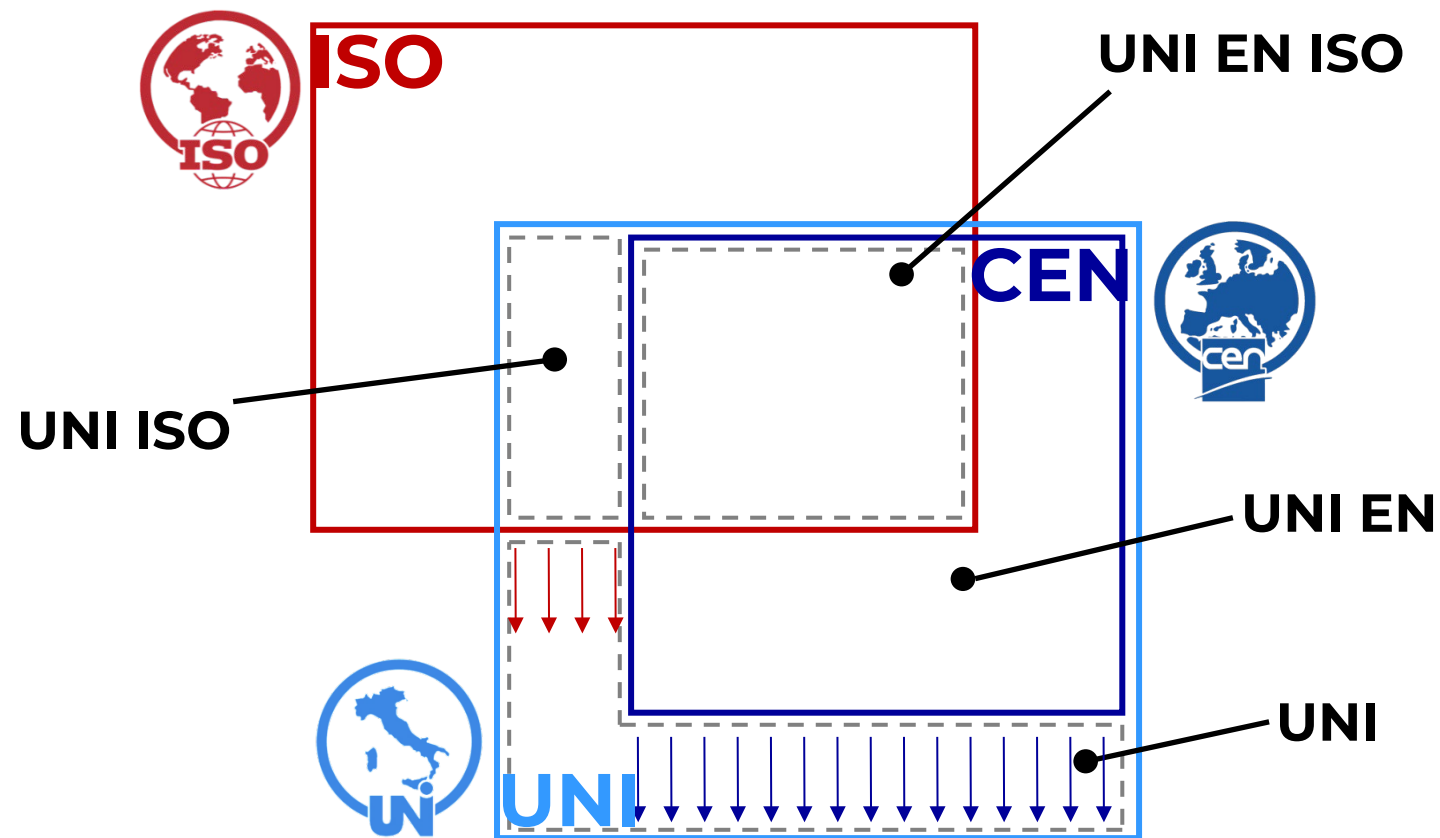
- **Associazione privata** senza scopo di lucro, **fondata nel 1921**
- Riconoscimento: Decreto Legislativo n. 223/2017 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del **Regolamento (UE) n. 1025/2012** sulla normazione europea
- Elabora «**standard**» in tutti i settori dell'economia, per l'industria, il commercio, i servizi e la società in generale, ad esclusione delle materie elettriche ed elettrotecniche
- Rappresenta l'Italia negli **organismi di normazione tecnica europeo (CEN) e internazionale (ISO)**



NORMAZIONE: I DOCUMENTI NORMATIVI



I prodotti della normazione



UNI
UNI/TS
UNI/TR

UNI/PdR



UNI EN
UNI CEN/TS
UNI CEN/TR

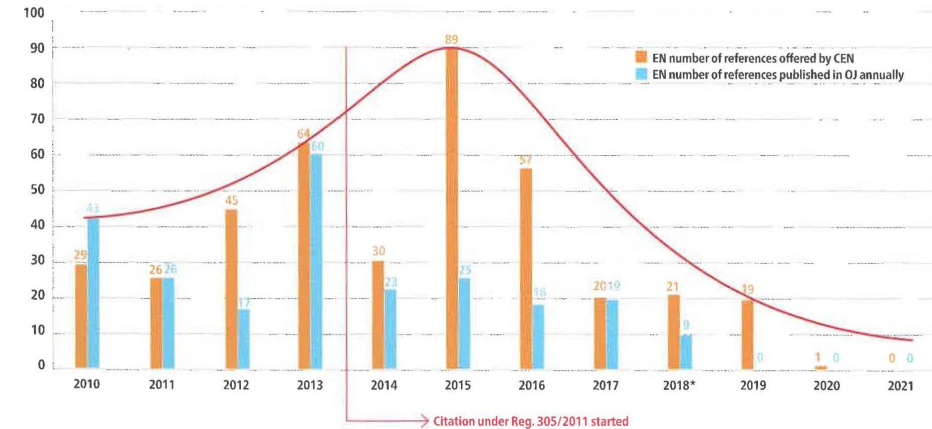


ISO
UNI ISO
UNI EN ISO

UN MONDO **FATTO BENE**

Perché un nuovo regolamento

- Blocco delle norme armonizzate sulla GUUE dal 2015
- Scarso aggiornamento delle norme armonizzate secondo il regolamento n. 305
- Decisione della Corte di Giustizia Europea con il caso James Elliott Construction
- Istanza dell'Irlanda
- Contenzioso contro la Germania
- Problemi di controllo del mercato, con l'uso di marchi nazionali volontari che hanno ostacolato la legislazione comunitaria; necessità di rafforzare le procedure semplificate per la PMI; necessità di chiarire accreditamento e organismi notificati, oltre alla redazione di DoP e marcatura CE



10% del PIL europeo

25 milioni
di persone impiegate

5 milioni
di imprese

275 miliardi

di investimenti per la ristrutturazione degli edifici per raggiungere l'obiettivo climatico entro il 2030

15% di emissioni di carbonio europeo per la produzione di cemento, acciaio, alluminio e plastica

30%
dei rifiuti generati dai prodotti da costruzione

40%
di consumo energetico europeo

9,4%
dell'impronta di carbonio nazionale totale

- 1) Realizzare un mercato unico dei prodotti da costruzione ben funzionante
- 2) Contribuire agli obiettivi della transizione verde e di quella digitale, in particolare il conseguimento di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva

Le novità

Regolamento UE n. 305/2011

58 considerazioni
68 articoli
5 allegati



Nuovo Regolamento CPR 3110/2024

115 considerazioni
96 articoli
11 allegati

Presente regolamento	Regolamento (UE) n. 305/2011
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	-
Articolo 3	Articolo 2
Articolo 4	Articolo 3
Articolo 5	-
Articolo 6	Articolo 28
Articolo 7	-
Articolo 8	-
Articolo 9	Articolo 4
Articolo 10	Articolo 5
Articolo 11	Articolo 6
Articolo 12	-
Articolo 13	-
Articolo 14	-
Articolo 15	Articolo 7
Articolo 16	Articolo 8
Articolo 17	Articolo 9

Articolo 18	-
Articolo 19	-
Articolo 20	-
Articolo 21	-
Articolo 22	Articolo 11
Articolo 23	Articolo 12
Articolo 24	Articolo 13
Articolo 25	Articolo 14
Articolo 26	Articolo 15
Articolo 27	-
Articolo 28	-
Articolo 29	-
Articolo 30	Articolo 16
Articolo 31	-
Articolo 32	-
Articolo 33	-
Articolo 34	Articoli 17 e 18
Articolo 35	Articolo 19
Articolo 36	Articolo 20

Articolo 37	Articolo 21
Articolo 38	Articolo 22
Articolo 39	Articolo 23
Articolo 40	Articolo 24
Articolo 41	Articolo 25
Articolo 42	Articolo 26
Articolo 43	-
Articolo 44	Articolo 29
Articolo 45	Articolo 30
Articolo 46	Articolo 31
Articolo 47	Articoli 39 e 42
Articolo 48	Articoli 40 e 54
Articolo 49	Articolo 41
Articolo 50	Articolo 43
Articolo 51	Articolo 44
Articolo 52	-
Articolo 53	Articolo 45
Articolo 54	Articolo 46

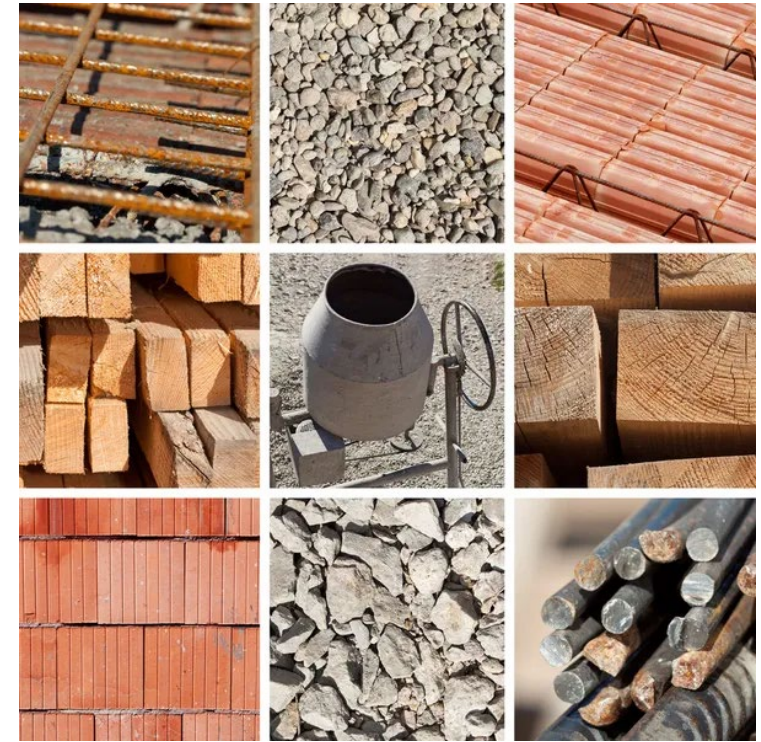
Articolo 55	Articolo 47
Articolo 56	Articolo 48
Articolo 57	Articolo 49
Articolo 58	Articolo 50
Articolo 59	Articolo 51
Articolo 60	Articolo 52
Articolo 61	Articolo 53
Articolo 62	-
Articolo 63	Articolo 55
Articolo 64	Articolo 36
Articolo 65	Articolo 37
Articolo 66	Articolo 38
Articolo 67	Articolo 37
Articolo 68	-
Articolo 69	-
Articolo 70	Articoli 56 e 59
Articolo 71	Articolo 57
Articolo 72	Articolo 58

Articolo 73	-
Articolo 74	-
Articolo 75	-
Articolo 76	-
Articolo 77	-
Articolo 78	-
Articolo 79	Articolo 10
Articolo 80	-
Articolo 81	-
Articolo 82	-
Articolo 83	-
Articolo 84	-
Articolo 85	-
Articolo 86	Articoli 60, 61, 62 e 63
Articolo 87	-
Articolo 88	Articolo 64
Articolo 89	-
Articolo 90	-
Articolo 91	-
Articolo 92	Articolo 65
Articolo 93	Articolo 66
Articolo 94	Articolo 68

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate per *l'immissione e* la messa a disposizione sul mercato ■ di prodotti da costruzione, indipendentemente dal fatto che tali attività siano svolte o meno nel quadro della fornitura di un servizio, stabilendo:
 - (a) norme *armonizzate* sulle modalità di espressione della prestazione dei prodotti da costruzione in termini ambientali ■ e di sicurezza in relazione alle loro caratteristiche essenziali, *inclusa la valutazione del ciclo di vita*;
 - (b) requisiti ambientali, *funzionali* e di sicurezza dei prodotti da costruzione.
2. Il presente regolamento stabilisce inoltre:
 - (a) *i diritti e gli obblighi per gli operatori economici che trattano prodotti da costruzione o loro componenti; e*
 - (b) *gli obblighi per gli altri operatori che forniscono servizi connessi alla fabbricazione e alla commercializzazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.*
3. *Il presente regolamento mira a contribuire al funzionamento efficace del mercato interno garantendo la libera circolazione di prodotti da costruzione sicuri e sostenibili nell'Unione. Mira inoltre a contribuire agli obiettivi di una transizione verde e digitale prevenendo e riducendo l'impatto dei prodotti da costruzione sull'ambiente e sulla salute e sicurezza delle persone.*



Articolo 2

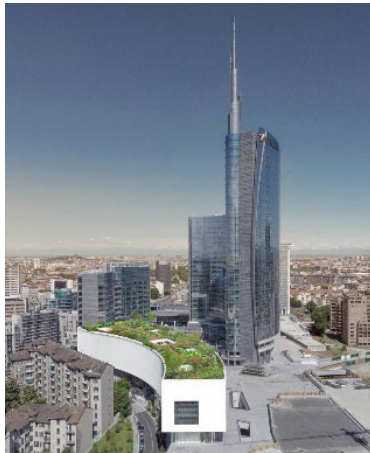
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti da costruzione, compresi i prodotti usati, e ai seguenti elementi:
 - a) parti essenziali dei prodotti; e
 - b) parti o materiali destinati a essere utilizzati per prodotti disciplinati dal presente regolamento, se il fabbricante di tali parti o materiali lo richiede;
2. Il presente regolamento non si applica:
 - a) agli ascensori soggetti alla direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²¹⁾, alle scale mobili o ai loro componenti;
 - b) ai requisiti o alla valutazione delle prestazioni soggetti alla direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²²⁾ e disciplinati dagli atti delegati della Commissione di cui all'articolo 11, paragrafo 8, di detta direttiva.

Requisiti di base



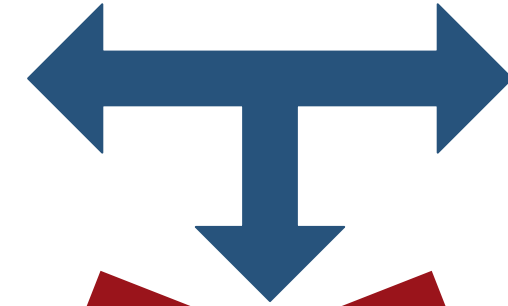
Relativi agli edifici



Caratteristiche essenziali



Relative ai prodotti



MARCHI

**STANDARDIZATION
REQUEST**

opere di costruzione: gli edifici e le opere di ingegneria civile tanto al di sopra quanto al di sotto del livello del suolo o dell'acqua, compresi tra l'altro strade, ponti, gallerie, piloni e altre strutture per il trasporto di energia elettrica, cavi di comunicazione, condotte, acquedotti, dighe, aeroporti, porti, vie d'acqua e installazioni che costituiscono la base per rotaie ferroviarie.

Requisiti di base



ALLEGATO I

1 Integrità strutturale delle opere di costruzione

- requisito di durabilità
- requisito di resistenza strutturale
- requisito di funzionalità
- requisito di robustezza

2 Sicurezza antincendio delle opere di costruzione

3 Protezione contro impatti negativi sull'igiene e sulla salute connessi alle opere di costruzione

- emissione sostanze pericolose
- emissione di radiazioni
- sostanze pericolose nell'acqua potabile
- umidità interna
- scarico scorretto di acque reflue

4 Sicurezza e accessibilità delle opere di costruzione

5 Resistenza al passaggio del suono e proprietà acustiche delle opere

6 Efficienza energetica e prestazioni termiche delle opere di costruzione

7 Emissioni nell'ambiente esterno delle opere

8 Uso sostenibile delle risorse naturali delle opere di costruzione

Caratteristiche Essenziali



«prodotto da costruzione»: qualsiasi elemento fisico avente o meno una forma, compresi prodotti fabbricati tramite stampa 3D, oppure un kit immesso sul mercato, anche mediante fornitura al cantiere, per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse, fatta eccezione per gli elementi che sono necessariamente integrati innanzitutto in un kit o in un altro prodotto da costruzione prima di essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione;

«prestazione»: il grado in cui un prodotto presenta determinate caratteristiche essenziali scalabili;

«caratteristiche essenziali»: le caratteristiche del prodotto che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'allegato I, e quelle che sono elencate come caratteristiche ambientali essenziali predeterminate di cui all'allegato II;

«requisito di prodotto»: una caratteristica, conformemente all'allegato III, che un prodotto deve rispettare prima di poter essere immesso sul mercato;

Caratteristiche Essenziali



"caratteristiche essenziali": le caratteristiche del prodotto che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'allegato I, e quelle che sono elencate come *caratteristiche ambientali essenziali predeterminate* di cui all'allegato II;

"requisito di prodotto": una caratteristica, conformemente all'allegato III, che un prodotto deve rispettare prima di poter essere immesso sul mercato _

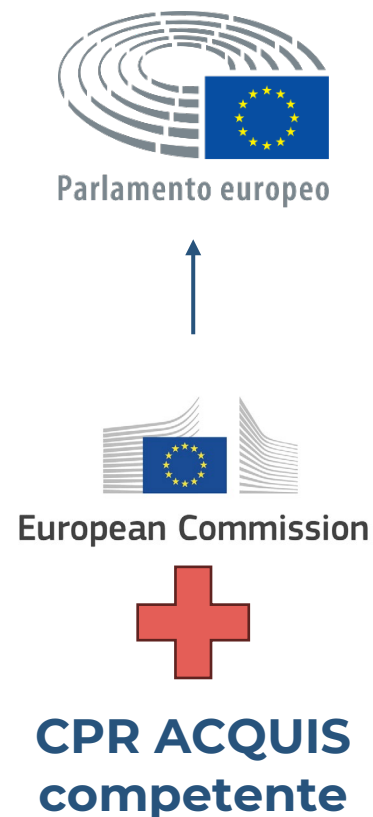
ALLEGATO II

CARATTERISTICHE *AMBIENTALI* ESSENZIALI *PREDETERMINATE*

Le specifiche tecniche armonizzate e i documenti per la valutazione europea devono coprire il seguente elenco di caratteristiche *ambientali* essenziali *predeterminate* relative alla valutazione del ciclo di vita di un prodotto:

- (a) effetti dei cambiamenti climatici – *totale*;
- (b) effetti dei cambiamenti climatici – *combustibili fossili*;
- (c) effetti dei cambiamenti climatici – *biogenici*;
- (d) effetti dei cambiamenti climatici – *uso del suolo e cambiamento di uso del suolo*
- (e) riduzione dello strato di ozono;
- (f) potenziale di acidificazione
- (g) eutrofizzazione delle acque dolci;
- (h) eutrofizzazione delle acque marine;
- (i) eutrofizzazione terrestre;
- (j) ozono fotochimico;
- (k) impoverimento abiotico – minerali, metalli;
- (l) impoverimento abiotico – combustibili fossili;
- (m) consumo di acqua;
- (n) particolato;
- (o) radiazioni ionizzanti, salute umana;
- (q) ecotossicità, acque dolci;
- (p) tossicità per gli esseri umani, effetti cancerogeni;
- (r) tossicità per gli esseri umani, effetti non cancerogeni;
- (s) impatti legati all'uso del suolo.

Le specifiche tecniche armonizzate devono anche coprire, per quanto possibile, le caratteristiche *ambientali* essenziali *predeterminate* della capacità di fissare temporaneamente il carbonio e di altri assorbimenti di carbonio.



+ ALLEGATO II*

Standardization
Request



Art. 4
Norme armonizzate

Art. 6
Atti di esecuzione

Il CEN non accetta di
fare le norme
CEN > 3 anni
CEN sbaglia la norma

Piano di lavoro per
l'elaborazione di specifiche
tecniche armonizzate per
ciascuna famiglia di
prodotti (aggiornamento
triennale)



Esigenze di regolamentazione:

- Questioni di sicurezza sulle opere
- Clima
- Economia circolare

Comunicano:

- Caratteristiche essenziali e requisiti per i prodotti
- Metodi di valutazione
- Livelli soglia
- Classi di prestazione

Art. 4 e 5
Norme armonizzate

Requisiti di base
opere
Piano di lavoro CE

CPR ACQUIS
competente

- Esperti designati dagli stati membri
- Rappresentanti delle organizzazioni europee di normazione
- Rappresentanti degli stakeholder

Standardization
Request

Stabilisce i principi di base e i punti di riferimento per la definizione delle caratteristiche essenziali e dei relativi metodi di valutazione.
È indicato esplicitamente se i prodotti usati sono inclusi.
Può contemplare i livelli di soglia obbligatori o facoltativi, le classi di prestazione, le caratteristiche essenziali che devono sempre essere dichiarate dai fabbricanti.

European Commission

EC può adottare atti delegati per modificare:

- Caratteristiche ambientali essenziali predeterminate (Allegato II)
- Le famiglie di prodotti

Norme armonizzate
di prodotto

European Commission

EC valuta la conformità delle norme alle SR, al regolamento e alle altre norme e principi del diritto.

6
mesi

1 anno volontaria, poi parte l'obbligo, salvo indicazioni motivate diverse

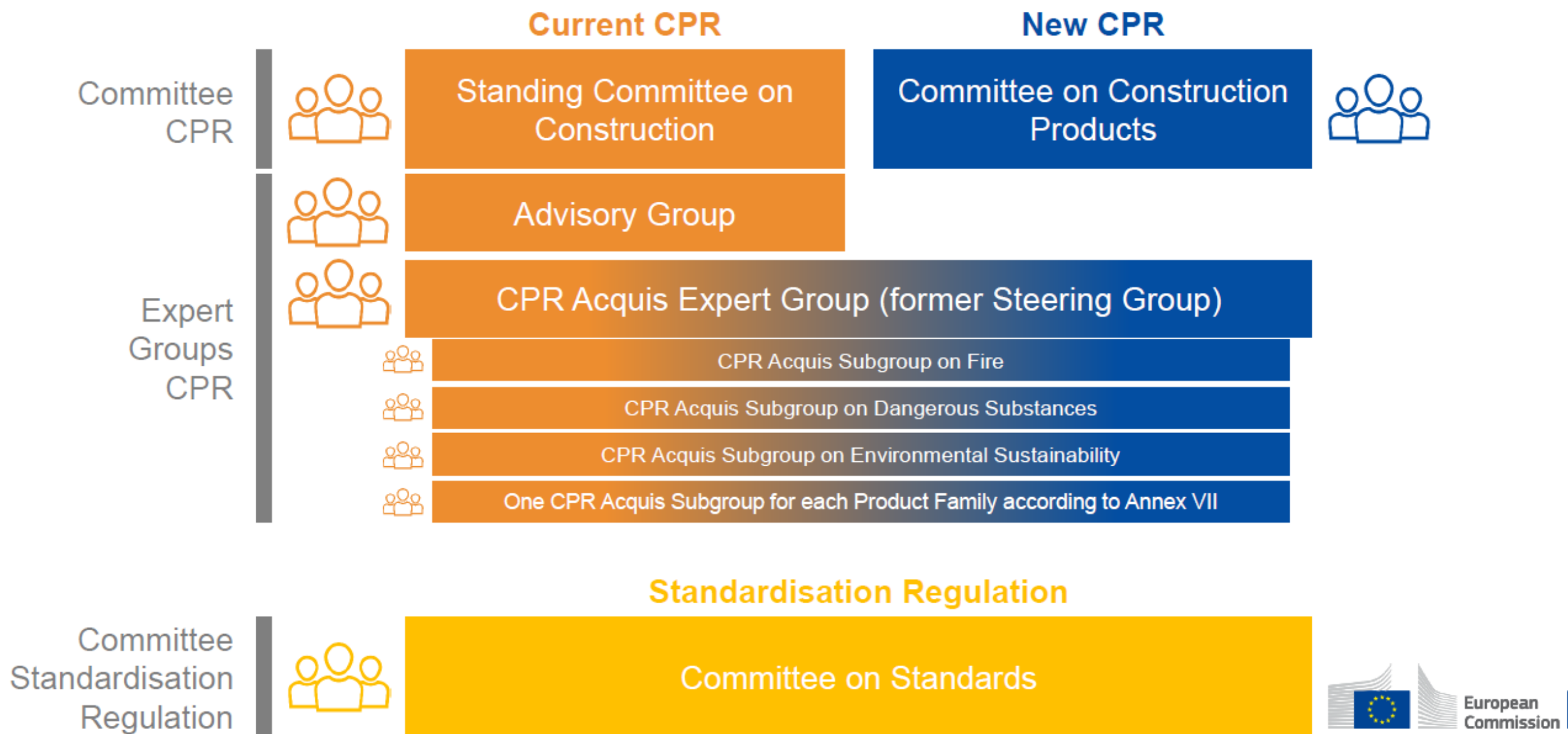
Se valutazione **positiva**, EC fa un atto di esecuzione che rende la norma obbligatoria.

Atto delegato con norma obbligatoria con limitazioni

Se valutazione **negativa**

Atto delegato che bypassa la norma

Committees and expert groups



CPR Acquis Expert Groups – current priorities

Fire	1 Precast normal/ lightweight/ autoclaved aerated concrete products 1	17 Masonry and related products - Masonry units, mortars, and ancillaries. 9	5 Structural bearings - Pins for structural joints 17	7 Gypsum products 25	6 Chimneys, flues and specific products 33
	20 Structural metallic products and ancillaries 2	24 Aggregates 10	34 Building kits, units, and prefabricated elements 18	33 Fixings 26	32 Sealants for joints 34
	16 Reinforcing and prestressing steel for concrete – Post-tensioning kits 3	10 Fixed fire fighting equipment 11	21 Internal & external wall and ceiling finishes. Internal partition kits 19	3 Membranes, including liquid applied and kits 27	35 Fire stopping, sealing and protective products - Fire retardant products
Dangerous substances	2 Doors, windows, shutters, gates and related building hardware 4	23 Road construction products 12	27 Space heating appliances 20	30 Flat glass, profiled glass and glass block products 28	29 Construction products in contact with water intended for human consumption
	15 Cement, building limes and other hydraulic binders 5	19 Floorings 13	22 Roof coverings, roof lights, roof windows, and ancillary products. roof kits 21	8 Geotextiles, geomembranes, and related products 29	36 Attached ladders
	4 Thermal insulation products - Composite insulating kits/systems 6	4 Thermal insulation products - Composite insulating kits/systems 14	12 Circulation fixtures: road equipment 22	11 Sanitary appliances 30	
Environmental sustainability	13 Structural timber products/elements and ancillaries 7	9 Curtain walling/cladding/structural sealant glazing 15	18 Wastewater engineering products 23	28 Pipes-tanks and ancillaries not in contact with water for human consumption 31	
	26 Products related to concrete, mortar and grout 8	14 Wood based panels and elements 16	25 Construction adhesives 24	31 Power, control and communication cables 32	

	Horizontal subgroups
	Standardisation request discussed
	CPR Acquis ongoing work
	Other subgroups Fast track possible
	Other subgroups Fast track not possible
	Fast track ongoing
1	Priority

Articolo 13

Dichiarazione di prestazione *e di conformità*

Se un prodotto è coperto da una specifica tecnica armonizzata adottata conformemente *agli articoli 5 o 6*, il fabbricante è soggetto al sistema di valutazione e verifica applicabile di cui all'allegato IX e redige una dichiarazione di prestazione *e di conformità* prima che tale prodotto sia immesso sul mercato. *Se un prodotto è coperto da una specifica tecnica armonizzata adottata conformemente all'articolo 7*, il fabbricante verifica anche la conformità del prodotto ai requisiti dei prodotti applicabili specificati mediante atti delegati. Il fabbricante di un prodotto non coperto da alcuna specifica tecnica armonizzata può rilasciare una dichiarazione di prestazione *e di conformità* conformemente al pertinente documento per la valutazione europea e alla pertinente valutazione tecnica europea.

In caso di non conformità o di assenza di una dichiarazione di prestazione e di conformità qualora tale dichiarazione sia richiesta, il prodotto non può essere messo a disposizione sul mercato.

Nasce la **Dichiarazione di prestazione e di conformità**

Art. 22

Il Fabbricante determina il prodotto-tipo rispettando i limiti stabiliti

I prodotti realizzati con la stampa 3D devono soddisfare gli stessi obblighi.

Il fabbricante redige una documentazione tecnica a supporto, identifica il prodotto, tiene traccia dei controlli di produzione.

Quando non è necessario fare la DoPC?

In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, un fabbricante può decidere di non assoggettarsi al sistema di valutazione e verifica applicabile della conformità del prodotto ai requisiti dei prodotti applicabili e di non redigere una dichiarazione di prestazione e di conformità qualora si applichi una delle condizioni seguenti:

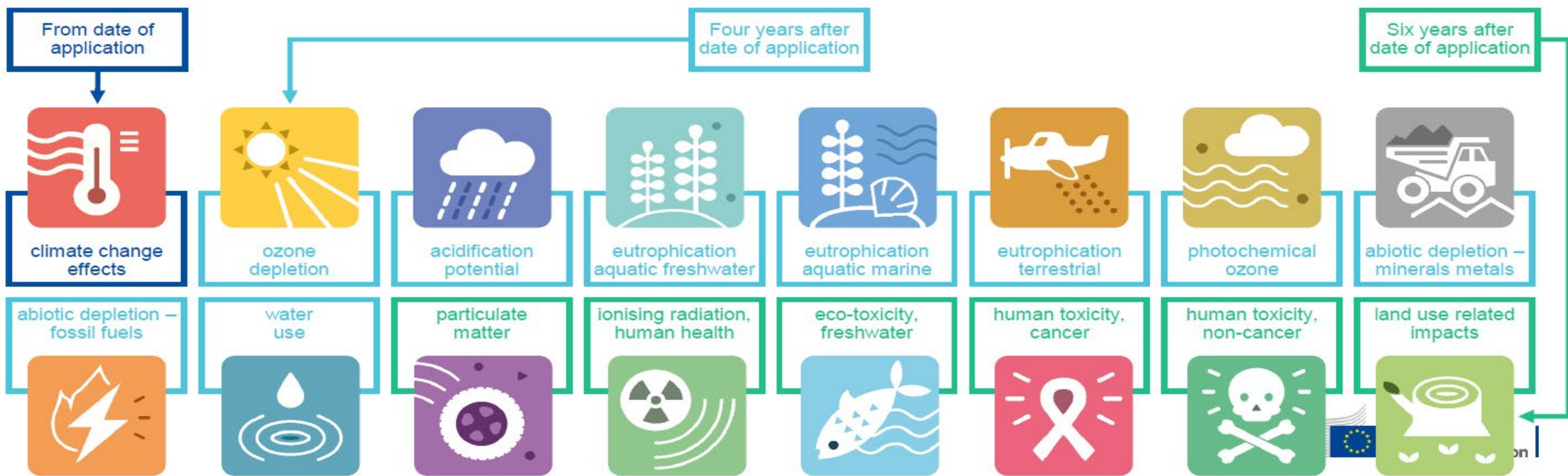
- a) il prodotto sia fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente e soddisfi tutte le condizioni seguenti:
 - i) è fabbricato mediante un processo non in serie;
 - ii) è prodotto a seguito di una specifica ordinazione;
 - iii) è installato in una singola ed identificata opera di costruzione da un fabbricante che è anche responsabile della sicurezza dell'incorporazione del prodotto nell'opera di costruzione; e
 - iv) è fabbricato conformemente alle normative nazionali applicabili e sotto la supervisione dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati in conformità delle norme nazionali applicabili;
- b) il prodotto sia fabbricato con metodi esclusivamente atti alla conservazione del patrimonio e mediante un processo non in serie per l'appropriato restauro di opere di costruzione formalmente protette come parte di un patrimonio tutelato o in ragione del loro particolare valore architettonico o storico, conformemente alle normative nazionali applicabili.

Cosa contiene la DoPC?

La dichiarazione di prestazione e di conformità è redatta in base al modello di cui all'allegato V. La dichiarazione di prestazione e di conformità descrive la prestazione dei prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate o a un documento per la valutazione europea.

- Le caratteristiche essenziali obbligatorie da dichiarare
- La marcatura CE esclusiva
- Comprende la prestazione di sostenibilità ambientale del prodotto durante il suo ciclo di vita rispetto alle caratteristiche ambientali predeterminate e all'imballaggio utilizzato

← Uso di un software di calcolo sviluppato dalla Commissione



Cosa contiene la DoPC?

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE E DI CONFORMITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 15¹

Nome del fabbricante

Codice di dichiarazione ... ⁽²⁾

Versione n. ... ⁽³⁾

Data di tale versione ...

Permalink o supporti dati concernenti i seguenti aspetti, a meno che le informazioni non siano disponibili nel passaporto digitale del prodotto a norma dell'articolo 76:

- a) le registrazioni dei prodotti del fabbricante nelle banche dati dell'Unione, se del caso;
- b) informazioni da fornire a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, se del caso;
- c) informazioni generali relative ai prodotti, istruzioni per l'uso e informazioni sulla sicurezza conformemente all'allegato IV.

Fabbricante:

- (a) nome;
- (b) denominazione commerciale *registrata*;
- (c) sede di attività *registrata*;
- (d) indirizzo postale;
- (e) telefono;
- (f) indirizzo di posta elettronica;
- (g) sito web.

Descrizione del prodotto

- a) codice di identificazione unico del prodotto-tipo e, se disponibile, il numero di lotto o di serie;
- b) categoria di prodotti quale definita dalle specifiche tecniche armonizzate o dai documenti per la valutazione europea;
- c) usi dichiarati del prodotto, nell'ambito di applicazione della specifica tecnica armonizzata o del documento per la valutazione europea applicabile;
- d) dimensioni nominali o classificazione del prodotto;
- e) parti essenziali del prodotto, se del caso;
- f) durata di vita utile media e minima stimata per l'uso dichiarato (durabilità);
- g) eventuali varianti e loro descrizioni;
- h) nei casi in cui il prodotto sia stato precedentemente installato in un'opera di costruzione, la data e il luogo dell'ultima disinstallazione.

Riferimento ai certificati o alle relazioni di convalida emessi dagli organismi notificati e dai TAB

Documenti tecnici di riferimento:

- a) specifiche tecniche armonizzate che stabiliscono le caratteristiche essenziali applicate (numero di riferimento e data di emissione); oppure
- b) documento per la valutazione europea applicato (numero di riferimento e data di emissione) e valutazione tecnica europea rilasciata (TAB, numero di riferimento e data di emissione).

Prestazioni e caratteristiche in termini di sostenibilità dichiarate:

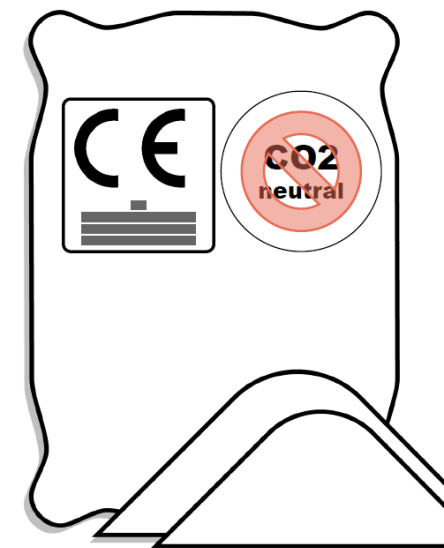
- a) l'elenco completo delle caratteristiche essenziali definite dalla specifica tecnica armonizzata o dal documento per la valutazione europea per la rispettiva categoria di prodotti per la quale è dichiarata una prestazione e il sistema di valutazione e verifica loro applicabile;
- b) la prestazione del prodotto, mediante valori, livelli o classi calcolati oppure tramite una descrizione. I valori, i livelli o le classi corrispondenti devono essere riprodotti nella dichiarazione di prestazione stessa e quindi non possono essere espressi semplicemente inserendo riferimenti ad altri documenti. Per le caratteristiche essenziali per cui non è dichiarata alcuna prestazione, il termine «NULL» è inserito nel punto della dichiarazione

Marcatura CE e fornitura dei documenti

- La marcatura CE solo in presenza di DoPC
- La marcatura CE è l'unica marcatura che attesta la prestazione del prodotto per quanto riguarda le caratteristiche essenziali
- DoPC fornita per via elettronica
- Introduzione del passaporto del prodotto



- Formato elettronico non modificabile
- Formato leggibile dall'uomo e meccanicamente
- Formati interoperabili



Articolo 19

Altre marcature e asserzioni di prestazione

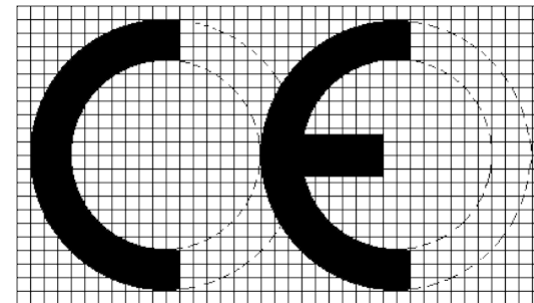
1. Le marcature diverse dalla marcatura CE, comprese quelle private, possono essere apposte su un prodotto solo se non *indicano che la valutazione delle prestazioni del prodotto in relazione alle caratteristiche essenziali contemplate dalle specifiche tecniche armonizzate applicabili è dovuta avvenire in modo diverso rispetto a quanto stabilito dal presente regolamento.*

I marchi di qualità ecologica di tipo I ufficialmente riconosciuti (ISO 14024) possono essere apposti su un prodotto se soddisfano i requisiti di cui al primo comma.

2. Su un prodotto *possono essere apposte le marcature consentite a norma del paragrafo 1 e altre marcature stabilite dalla normativa dell'Unione purché non compromettano la visibilità, la leggibilità e il significato della marcatura CE* ■ .

Considerazioni sugli art. da 13 a 30

Articolo 13	}	Dichiarazione di prestazione e conformità
Articolo 14		
Articolo 15		
Articolo 16		
Articolo 17	}	Regole per la marcatura CE
Articolo 18		
Articolo 19	}	Altre marcature
Articolo 20		
Articolo 21	}	Diritti e obblighi degli operatori: Fabbricante Mandatario Importatori Distributori Fornitori di logistica Venditori online
Articolo 22		
Articolo 23		
Articolo 24		
Articolo 25		
Articolo 26		
Articolo 27		
Articolo 28		
Articolo 29		
Articolo 30		
		Condizioni di vendita online Possibile intervento della Commissione per problemi di mercato



Information aspects to be covered

Safety during transport, installation, deinstallation, maintenance, deconstruction and demolition



Compatibility and integration into systems or kits



Maintenance needs with a view to maintaining the performance of the product during its service life span



Safety during use



Training and other requirements necessarily to be fulfilled for safe use



Risk mitigation beyond the previous points



Recommendations for a product's end of life: reuse, remanufacture, recycle and safe deposit



Sistemi di valutazione e verifica (Allegato IX)

	1+	1	2+	3+	3	4
Controllo della produzione in fabbrica	Fabbr.	Fabbr.	Fabbr.	Fabbr.	Fabbr.	Fabbr.
Altre prove su campioni prelevati nello stabilimento	Fabbr.	Fabbr.	Fabbr.			
Redazione documentazione tecnica	Fabbr.	Fabbr.	Fabbr.		Fabbr.	Fabbr.
Conferma della correttezza del prodotto-tipo	Org. Not.	Org. Not.	Org. Not.		Org. Not.	Fabbr.
Valutazione della prestazione in base a prove di tipo	Org. Not.	Org. Not.	Fabbr.	Fabbr.+ Org.	Fabbr.+ Lab.+Org .	Fabbr.
Ispezione iniziale	Org. Not.	Org. Not.	Org. Not.	Org. Not.		
Sorveglianza, valutazione e verifica continua e periodica del FPC	Org. Not.	Org. Not.	Org. Not.			
Audit – prove di controllo dei campioni prelevati prima dell'immissione del prodotto sul mercato	Org. Not.					

Procedure semplificate (Art. 59, 60 e 61)

Il fabbricante può sostituire le prove di tipo o il calcolo tipo con la documentazione tecnica se dimostra:

- Il prodotto raggiunga una determinata prestazione senza prove nelle condizioni previste
- Laddove il prodotto è un **insieme di elementi/componenti**, se questi sono testati si possono riutilizzare i risultati di prova (cascading)
- Se le prove sono **già state fatte** da un fornitore fabbricante (sharing)



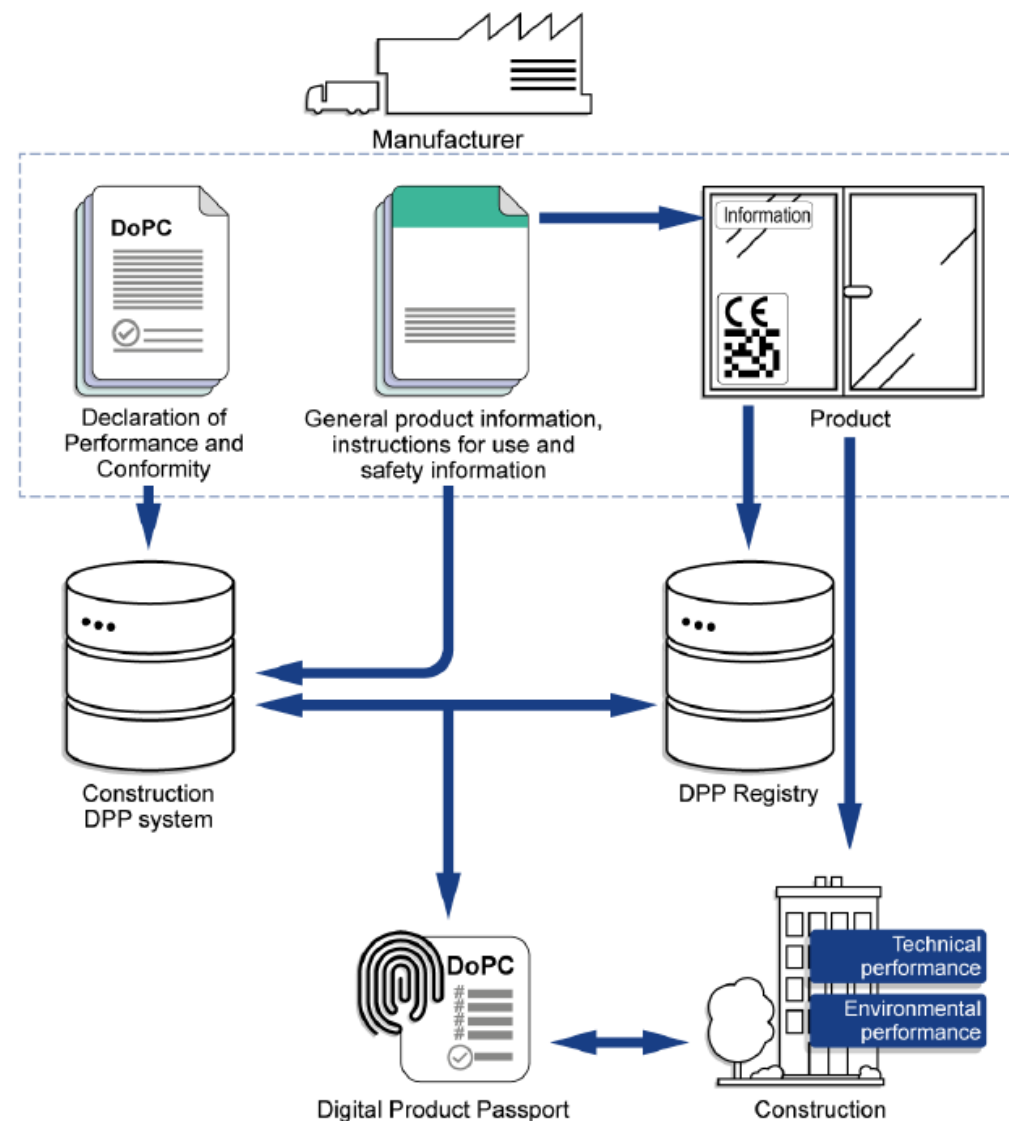
Una microimpresa può sostituire le prove di tipo o il calcolo tipo con la documentazione tecnica che **contiene dati equivalenti** alla valutazione richiesta per tale caratteristica essenziale in conformità alle norme.
In questo caso l'organismo notificato valuta la conformità alla norma.

Vale anche per le attività degli organismi notificati

Passaporto del prodotto (Art. da 75 a 80)

Viene creato il Passaporto digitale dei prodotti da costruzione, attraverso un sistema ad hoc creato con atto delegato.

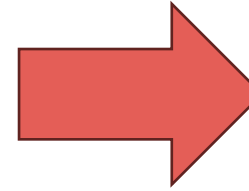
- È compatibile e interoperabile con il passaporto digitale del Regolamento Ecodesign
- Si basa sullo stesso passaporto
- Interoperabilità con la modellazione delle informazioni sugli edifici BIM
- Gestisce i passaporti e determina:
 - Chi deve avere accesso alle informazioni
 - Chi deve inserire o aggiornare le informazioni
 - Come aggiornare le informazioni
- I passaporti sono disponibili anche in caso di cessazione del fabbricante o chi ha creato il passaporto
- Come verificare i dati tramite un sistema di certificazione



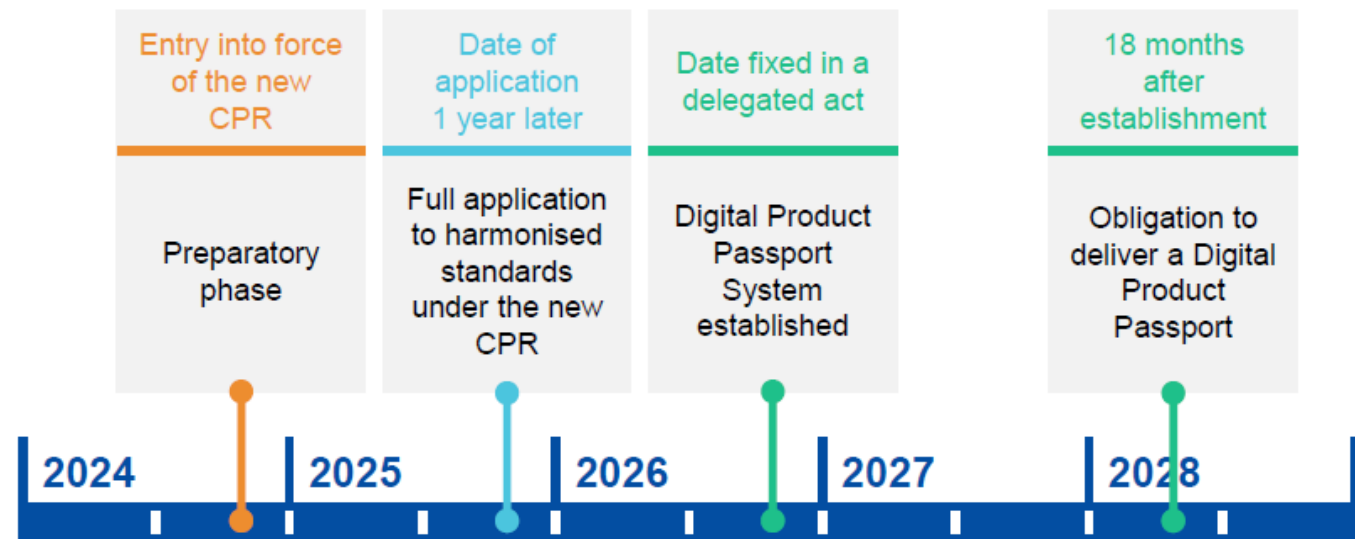
Passaporto del prodotto (Art. da 75 a 80)

Include le informazioni:

- Dichiarazione di prestazione e di conformità
- Informazioni generali, istruzioni per l'uso e informazioni sulla sicurezza
- La documentazione tecnica sul prodotto
- L'etichetta
- Gli identificativi unici di prodotto
- Eventuali altri documenti tecnici richiesti da altra legislazione comunitaria
- Eventuali dati delle componenti per le quali è disponibile già un passaporto del prodotto
- La corrispondenza con il prodotto-tipo e il codice identificativo.



- ✓ Facilitazione alla comprensione delle informazioni pertinenti
- ✓ Miglioramenti nella verifica della conformità del prodotto da parte delle autorità nazionali
- ✓ Migliore tracciabilità dei prodotti nella catena del valore



Vigilanza del mercato (Art. da 63 a 74)

Viene confermato il portale per inviare reclami o segnalazioni su problematiche del Regolamento.

Se pertinente, segnalazione al **punto unico di collegamento** dello stato membro interessato

Ogni stato membro designa **un'autorità** per valutare i prodotti da un punto di vista tecnico e giuridico e i **punti di contatto**.

I punti di contatto già designati secondo il 305/2011 rimangono in carica

Verificano la conformità alle norme o nel caso riscontrino difformità, mettono in atto azioni correttive con fabbricanti (e organismi notificati) oppure il ritiro del prodotto dal mercato.

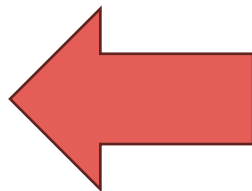
- Non conformità sulla prestazione;
- Non conformità sui requisiti di prodotto previsti dalle norme;
- Mancato rispetto degli obblighi del fabbricante;
- Carenze nelle norme armonizzate, anche volontarie per esprimere i requisiti.

Interviene anche su prodotti conformi, che presentano rischi vari

Incentivi e appalti green (Art. 82 e 83)



Gli stati devono decidere anche le sanzioni



Articolo 82

Incentivi degli Stati membri *per i prodotti da costruzione*

Se gli Stati membri prevedono incentivi per una categoria di prodotti per la quale le prestazioni sono espresse come classe di prestazione di cui all'articolo 5, paragrafo 5, o come classe inclusa nell'etichettatura di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 22, paragrafo 9, tali incentivi sono destinati alle due classi di prestazione più elevate.

Articolo 83

Appalti pubblici verdi

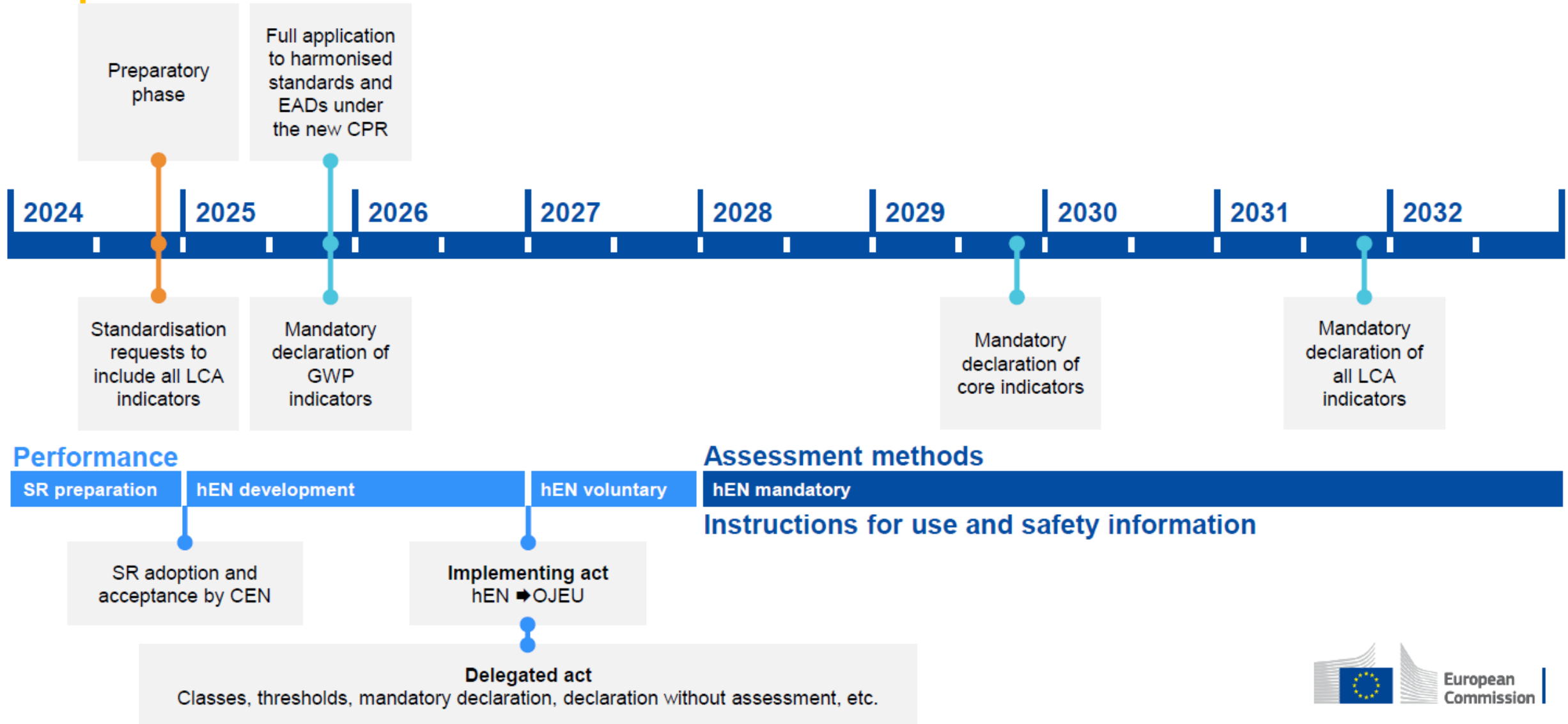
La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 89 per integrare il presente regolamento specificando requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale per i prodotti da costruzione.

Ciò non impedisce alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori di stabilire:

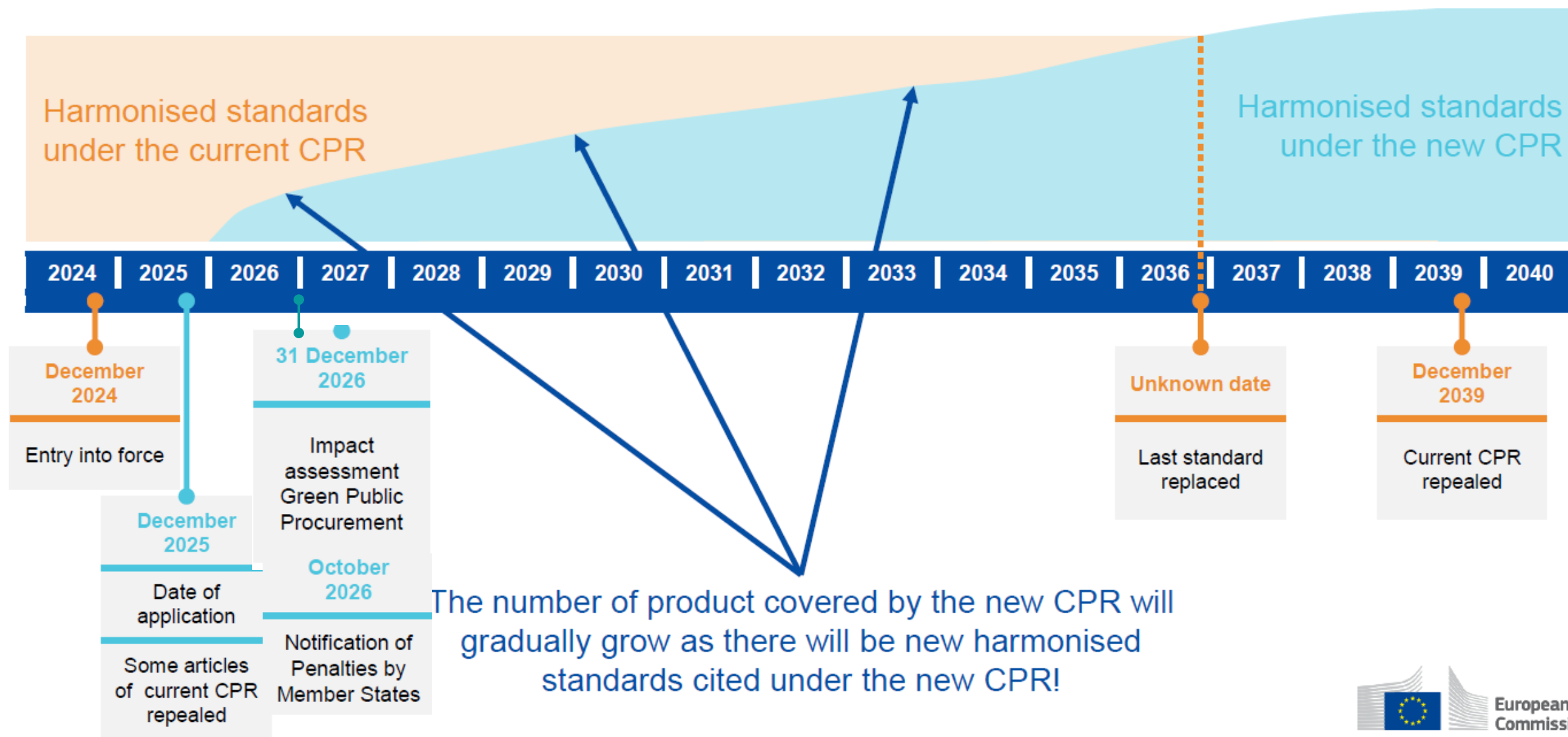
- (a) requisiti di sostenibilità ambientale più ambiziosi in relazione alle caratteristiche essenziali di cui al primo comma; oppure*
- (b) requisiti di sostenibilità ambientale aggiuntivi relativi a caratteristiche essenziali diverse da quelle di cui al primo comma.*

Il marchio Ecolabel dell'Unione e altri sistemi nazionali o regionali di assegnazione di marchi di qualità ecologica in conformità della norma EN ISO 14024 di tipo I ufficialmente riconosciuti a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹ possono essere utilizzati per dimostrare la conformità ai requisiti minimi di sostenibilità ambientale se tale marchio è conforme ai requisiti di cui all'articolo 19 del presente regolamento.

Standardisation requests – performance



CPR transition – harmonised standards





Rafforzamento del processo di normazione

CRP Acquis

Ruolo della Commissione Europea e gli atti di esecuzione

Dichiarazione di Prestazione e di Conformità

Tempistiche e modi per le norme armonizzate, che sono rese obbligatorie

Sostenibilità dei prodotti

Caratteristiche ambientali essenziali predeterminate

Metodi AVCP

Favorire gli appalti green

Trasformazione digitale

Passaporto digitale dei prodotti

Documentazione in formato digitale



uni

UN MONDO FATTO BENE



normeUNI



@normeUNI



normeUNI

www.uni.com

Marco De Gregorio

Mail: **marco.degregorio@uni.com**

Telefono: **+39 0270024444**